



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n.24

Roma, 26 gennaio 2011

Oggetto: Notiziario FLP – L'ultimo tentativo del Ministro Brunetta

Si trasmette il notiziario n. 11 del Coordinamento Nazionale FLP Difesa del 24 gennaio 2011 inerente l'argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



NOTIZIARIO n. 11 del 24 GENNAIO 2011

IL GOVERNO APPROVA LO SCHEMA DI D. LGS. MODIFICATIVO DELLA LEGGE 150/2009 L'ULTIMO TENTATIVO DEL MINISTRO BRUNETTA

Come anticipato dalla nostra Federazione con il Notiziario FLP n. 6 del 20 u.s., l'on. Brunetta è corso ai ripari! "Bocciato" dai Tribunali, praticamente inefficace la circolare n. 7 del 13.05.2010 sulla contrattazione, il Ministro della F.P. ha pensato bene di risolvere il problema per via legislativa.

Come noto, il D. Lgs, 27.10.2009, n. 150, oltre al sistema di misurazione e valutazione delle "performance" che si è tradotto nella nostra Amministrazione nelle due Direttive emanate da OIV e di cui FLP DIFESA ha chiesto recentemente la sospensione, ha anche profondamente innovato in più parti il testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 30.03.2001, n. 165). In particolare, il D.Lgs. 150 attribuisce piena potestà al Dirigente in materia di organizzazione degli Uffici, impiego del personale e conferimento degli incarichi, escludendo ogni interlocuzione con le Parti sociali, ridotte al ruolo di semplici soggetti destinatari di informazioni. Con un preciso limite, però, fissato dall'art. 65 dello stesso D.Lgs.150: le novità in materia di contrattazione "si applicano dalla tornata successiva a quella in corso". Davvero un gran problema per Brunetta, che tale è diventato alla luce del pronunciamento di diversi Tribunali (Torino, Trieste, Salerno), che minano alla base la sua c.d. "riforma" con il rischio reale di renderla inoffensiva per tanti anni anche a causa del blocco dei rinnovi contrattuali operato dalla L. 122/2010.

Quella che però agli occhi del Ministro è apparso verosimilmente il più indigesto dei pronunciamenti, è stato proprio quello del Giudice di Roma su ricorso di FLP che ha bloccato la procedura di passaggio di area avviata dall'Agenzia delle Dogane senza concertazione (si veda il Notiziario FLP n. 3 dell'11.01.2011). Infatti, mentre gli altri pronunciamenti riguardavano Uffici periferici, il pronunciamento del Giudice di Roma riguardava una Amministrazione centrale e un accordo nazionale, e dunque creava un precedente che avrebbe potuto mandare a carte quarantotto la sua "riforma" proprio nel cuore del sistema (le Amministrazioni centrali, appunto). Un pericolo enorme... ed allora l'on. Brunetta, riconoscendo implicitamente di essersi "fregato" con le sue stesse mani (l'art. 65 l'ha voluto scritto così..), è corso ai ripari, ha in tutta fretta messo a punto alcune modifiche al D.Lgs. 150 e li ha portate sul tavolo del Governo che, oramai paralizzato su molti fronti (l'ultimo giudizio, di ieri, è di Confindustria!), trova però ancora il tempo di darla ancora addosso ai pubblici dipendenti e alle Rappresentanze sindacali.

Infatti, il Consiglio dei Ministri del 21 u.s., ha adottato (si veda l'allegato) "uno schema di decreto legislativo che offre una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare discrasie organizzative che possano insorgere" (dal comunicato stampa) che prevede, "ai sensi degli articoli 1339 e 1419", alcune modifiche all'art. 65 del D.Lgs 150 e una sorta di interpretazione autentica, finalizzate a determinare:

- l'"*immediata applicazione*" delle disposizioni che hanno innovato il D.Lgs. 165/2001 nelle parti in cui viene attribuita piena potestà al Dirigente in materia di organizzazione degli Uffici, impiego del personale e conferimento incarichi, escludendo sin da subito ogni interlocuzione con le rappresentanze sindacali;
- l'"*applicazione dalla tornata contrattuale successiva*" solo ed "esclusivamente" per quanto attiene le "disposizioni relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi".

Dunque, una riforma mal congegnata all'origine e ancor peggio gestita, che mostra crepe evidenti contro le quali stiamo assistendo a palle di fuoco che vengono da tante Parti, e che vede oggi il tentativo maldestro di ribaltare il tavolo.... ma, noi pensiamo, con poche probabilità di successo, tenuto conto dell'attuale situazione politica e dei passaggi previsti (Conferenza Unificata e Commissioni parlamentari).

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Giancarlo PITTELLI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche e interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 le parole: "*articolo 30, comma 4.*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 31, comma 4.*";
 - b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "*4-bis. - Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33, modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34, modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa.*".
2. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
3. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.